



Firmato digitalmente da
COSENTINI LAURA
C=IT
O= non presente



TRIBUNALE DI MONZA

Il Presidente

Prot. 867/20

Monza, 25 marzo 2020

OGGETTO: Ulteriori disposizioni organizzative in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 – Incombenti depositi inerenti attività giurisdizionale - Periodo sino al 15 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Richiamate le disposizioni tutte di cui ai sopravvenuti atti normativi-regolamentari già noti, volti al contenimento dell'emergenza epidemiologica;

Richiamo il provvedimento organizzativo 18.3.20 di questo Presidente (prot.801/20), adottato in attuazione del disposto di cui all'art.83 D.L.17.3.20 n.18 comma 5, contenente linee guida inerenti la trattazione, sino al 15.4.20, dell'attività giudiziaria non sospesa, riferita alle sole materie urgenti espressamente elencate al comma 3 del cit.art.83 (rispettivamente sub *a* per il settore civile e sub *b* e *c* per il settore penale);

Dato atto delle ulteriori indicazioni sanitarie volte al contenimento del contagio, quali recepite nel DPCM 22.3.20 e ribadite nelle Ordinanze 21/22/23.3.20 del Presidente della Regione Lombardia (nn.514,515,517), al fine di fronteggiare la situazione epidemiologica di particolare emergenza proprio nel nostro territorio;

Preso atto in particolare delle ulteriori limitazioni poste al trasferimento delle persone sul territorio nazionale, onde evitarne occasioni di incontro/contacto, e delle necessarie ulteriori restrizioni al novero delle attività lavorative consentite, anche con riferimento alla pubblica amministrazione, ed anche qualora titolare di funzione volta a garantire "*servizi essenziali*", come nel caso dell'amministrazione della giustizia;

Ritenuto che nell'attuale situazione la valutazione di "essenzialità" di tali servizi debba essere ancora più stringente, imponendosi un'interpretazione restrittiva delle attività rimesse in questo periodo all'Ufficio giudiziario, quali attività che sia ad un tempo obbligatorio e consentito garantire all'utenza giustizia, intendendosi tali solo quelle urgenti esplicitamente elencate al citato art.83 comma 3 sub *a, b, c*, connesse o meno alla celebrazione dell'udienza (che palesemente porta affluenza di persone nelle varie sedi e di cui l'art.83 esplicita l'obbligatorio differimento), con esclusione di tutte quelle che, non urgenti ed ancorchè estranee all'udienza, richiedano pur sempre incombenti lavorativi preliminari o successivi da parte del personale amministrativo giustizia, non gestibili da remoto ma solo in sede ove richiedano accesso a sistemi informativi quali Sicid, Siccic, Sicp, Snt;

Ritenuto d'altro canto che la prevista sospensione dei termini processuali per il periodo 9.3-15.4.20, estesa dall'art.83 comma 2 a "*qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*" ancorchè non iniziati (coinvolgendo ad es. atti introduttivi, esecutivi, impugnazioni) ed esplicitamente estesa anche all'attività dei magistrati, consenta di ritenere non dovuti in tale periodo i depositi di tutti gli atti e provvedimenti di natura giudiziaria/giurisdizionale non





TRIBUNALE DI MONZA

Il Presidente

urgenti, sia emessi all'interno da parte dei magistrati, sia provenienti dall'esterno da parte di Procura, difensori e parti private, che alimentino in generale incumbenti nell'ambito del settore giustizia e impongano spostamenti e/o presenza negli uffici;

Dato atto che tale interpretazione trova conferma anche nel dato testuale di cui al comma 8 dell'art.83, ove si contemplano provvedimenti dei capi degli Uffici *“che precludano la presentazione della domanda giudiziale”*;

Dato atto che in tal senso è intervenuta condivisione con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza Avv.Sala, rappresentandosi altresì che valutazioni d'urgenza legittimano in ogni caso il deposito da parte dei giudici anche di provvedimenti di liquidazione compensi difensori d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato, attesa la natura di emolumento per attività prestata (rimettendo a modalità di lavoro agile gli incumbenti di cancelleria successivi, ove possibile);

Sentita e condivisa ogni valutazione con la Procuratrice della Repubblica f.f. dott.ssa Massenz e con la Dirigente Amministrativa dott.ssa Ferraro;

Sentiti i Presidenti/Coordinatori di sezione e assunta ogni determinazione di concerto con gli stessi;

DISPONE

quanto segue ad integrazione del provvedimento interno prot.801/20, **con riferimento all'attività giurisdizionale dei magistrati e correlate istanze**, per il periodo **dal 26.3.20 al 15 aprile 2020**, salvo ulteriori o diverse disposizioni:

- 1. I magistrati si asterranno dal depositare atti/verbali/provvedimenti/sentenze, con le seguenti eccezioni:**
 - a. quando emessi nell'ambito delle materie e dei procedimenti urgenti e non sospesi, di cui all'art.83 comma 3 lett.a,b,c,
 - b. quando ne sia motivatamente argomentata l'urgenza nel corpo del provvedimento,
 - c. quando volti a rinviare a data fissa (ovvero a disciplinare) i procedimenti da sospendere/differire in forza di disposizioni già date.
- 2. Il personale di cancelleria è autorizzato a non accettare atti, ricorsi, istanze, da parte dell'utenza esterna che non siano ascrivibili alle materie e procedimenti di particolare urgenza di cui all'art.83 comma 3 lett.a,b,c, e come meglio di seguito indicato:**

Per il settore civile saranno accettati dalla cancelleria solo i seguenti atti:

- a. atti, iniziali o in corso di causa, riferiti alle materie/procedimenti non sospesi di cui all'art. 83 comma 3 lett.a (con le precisazioni di cui al provvedimento n.801/20, punto 4 lett.d,e), e che l'utente professionista selezionerà con la modalità *“campanello”* in PCT;
- b. atti/ricorsi/istanze, iniziali o in corso di causa, che l'utente professionista (difensore o ausiliario del magistrato), secondo la sua prudente valutazione indicherà come urgenti, selezionando la modalità *“campanello”* in PCT;
- c. atti/ricorsi/istanze che, in tema di volontaria giurisdizione, riguarderanno la tutela di minori o soggetti deboli incidendo sulla cura della persona.



TRIBUNALE DI MONZA

Il Presidente

La mancata accettazione verrà esercitata in PCT utilizzando la modalità “rifiuto”, da intendersi giustificata in funzione del presente provvedimento.

Nessuna accettazione potrà intervenire di atti presentati in formato cartaceo, eccetto sub c.

Eventuali dubbi di accettazione saranno portati all’attenzione del Presidente della rispettiva sezione tabellare, o collega dallo stesso delegato, che si esprimerà sulla accettazione di cancelleria.

Per il settore penale saranno accettati dalla cancelleria solo i seguenti atti:

- d. atti/ricorsi/istanze riferiti alle materie/procedimenti non sospesi di cui all’art. 83 comma 3 lett. *b,c*;
- e. istanze relative alla libertà personale o alla applicazione di misure di sicurezza, avanzate in qualunque fase del procedimento.

Le istanze di cui sopra saranno trasmesse solo via PEC agli indirizzi dibattimento.tribunale.monza@giustiziacert.it, gip.tribunale.monza@giustiziacert.it, e gli esiti verranno comunicati dalla cancelleria con la stessa modalità.

3. Quanto ai provvedimenti dei magistrati di cui con questa nota si è escluso il deposito, e che nelle more siano redatti nel rispetto di scadenze già maturate prima del 9.3.20, verranno valutate nell’arco del successivo periodo 16.4-30.6.20 possibili modalità organizzative e tempistiche che consentano alla cancelleria di fronteggiare un afflusso abnorme.

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Laura Cosentini

Si inserisca il presente provvedimento sul sito del Tribunale e se ne ponga affissione nei locali delle distinte sedi

Si comunichi a:

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Monza
- Dirigente Amministrativa Tribunale Monza per diffusione al suo interno
- Procura della Repubblica di Monza
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, anche per diffusione ai restanti Ordini
- Ordini Professionali (medici, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti)

P.C. – Presidente della Corte d’Appello di Milano

- Prefettura di Monza
- Ministero Giustizia- Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Personale, Servizi